

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508

VISTO il D.P.R. n.132 del 28.02.2003 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle arti di Firenze, approvato con D. D. n. 435 del 21 ottobre 2005 ;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 21.05.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle arti di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del verbale n. 8 del 29.05.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle arti di Firenze;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa è adottato l'allegato "Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze" costituito da numero 12 articoli, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web dell'Istituzione.

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Iovane



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI FIRENZE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2025-2028

Art. 1 Oggetto e denominazioni

1. Con il presente Regolamento vengono disciplinate le procedure per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per il triennio 2025-2028.
2. Partecipano all'elezione i docenti di I fascia in servizio attivo presso l'Accademia in quanto di ruolo, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su posti in organico.
3. Non si considerano in servizio attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino in aspettativa senza assegni, o destinatari di provvedimento disciplinare o giudiziario avente efficacia definitiva, e sollevati dai propri impegni didattici.

Art. 2 Composizione del Consiglio Accademico

1. Ai sensi dell'art. 18 lett. b) dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, il Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto e lo presiede, è composto da:
 - a) 10 (dieci) docenti di I fascia eletti dal Collegio dei Professori;
 - b) 2 (due) studenti designati dalla Consulta degli Studenti
2. Il Consiglio Accademico dura in carica 3 anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPR 132/2003.

Art. 3 Caratteri generali del sistema elettorale

1. Sono nominati con decreto direttoriale componenti del Consiglio Accademico i dieci docenti di I fascia che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza a seguito delle elezioni svolte in attuazione del presente regolamento. In caso di parità di preferenze è nominato consigliere il docente avente maggiore anzianità di servizio maturata anche in altre istituzioni AFAM purché conseguita in forza di un contratto di insegnamento; e in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.
2. Ai sensi dell'art. 18, lett. b), punto 15), dello Statuto, ciascun elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo – arrotondato per eccesso – rispetto al numero totale dei candidati eleggibili; tale numero è pari a 4.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. I docenti eletti esercitano il mandato nell'esclusivo interesse dell'Accademia e senza vincolo di rappresentanza.
5. La regolarità della consultazione elettorale è garantita da apposita Commissione Elettorale di cui al successivo art. 6.
6. La permanenza nella carica di consigliere accademico è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento di sostituzione di cui al successivo comma 7.
7. Nel caso di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive di un consigliere, questi verrà considerato decaduto e si procederà al suo rinnovo.



8. Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia di I fascia di ruolo, con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni ai sensi dell'art. 1, comma 2.
2. Godono di elettorato passivo, con esclusione del Direttore e salva la loro formale candidatura ai sensi del successivo art. 5 comma 4, i docenti che alla data di indizione delle elezioni siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze;
 - b) risultino di ruolo ovvero titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
 - c) abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, da almeno 5 anni anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
 - d) siano in possesso di comprovata professionalità.
3. Non sono in ogni caso eleggibili i docenti che nell'ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell'Autorità Giudiziaria passato in giudicato.
4. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi pieni precedentemente al presente Regolamento. La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

Art. 5 - Procedimento elettorale

1. L'elezione del Consiglio Accademico è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, sentito il Collegio dei Professori, con decreto pubblicato all'albo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
2. Entro i successivi 7 (sette) giorni sono affissi all'Albo, a cura della Commissione Elettorale, in distinti elenchi i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
3. Avverso detti elenchi è possibile presentare reclamo alla Commissione Elettorale.
4. I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura in forma scritta e sottoscritta, con il curriculum artistico/scientifico/professionale ed eventuale allegato di programma di mandato, e ogni altro dato ritenuto utile, mediante consegna *brevi manu* presso la Direzione Amministrativa dell'Accademia o via pec all'indirizzo **abafi@pec.accademia.firenze.it** entro le ore 17:00 del settimo giorno antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature e relativa documentazione di corredo è data immediata informazione in un elenco, progressivamente aggiornato dalla Commissione Elettorale, affisso in apposita bacheca e quindi altresì esposto, nei giorni della consultazione, sul sito dell'istituto.
5. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previa valutazione della Commissione Elettorale.



6. La Direzione, compatibilmente alle disponibilità consentite dalle attività didattiche, fino a 2 giorni prima delle elezioni, mette a disposizione dei candidati spazi idonei per eventuali riunioni di presentazione dei programmi.
7. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma Eligo.

Art. 6- Piattaforma di voto online

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:
 - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
 - b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali;
 - d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile né revocabile;
 - f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
2. La piattaforma di cui al precedente comma 1 consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

Art.7- Modalità di voto

1. Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di indizione delle elezioni, possono svolgersi tramite:
 - a) votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone);
 - b) votazione elettronica non da remoto, in mancanza della disponibilità di un dispositivo di proprietà e/o in uso personale, in locali appositamente individuati all'interno delle sedi dell'Accademia, dotati di postazioni informatiche e presidiati, durante le operazioni di voto, da personale incaricato.
2. Il voto si esprime indicando il/i nominativo/i del/dei candidato/i prescelti fino ad un massimo di n.4 (quattro) preferenze.
3. È nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la/ le preferenza/e.

Art. 8 - La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale che presiede la consultazione è costituita da 5 (cinque) docenti, più un supplente in caso di impedimento del membro effettivo, nominati dal Direttore, fra quelli che non siano candidati, su designazione del Collegio dei Professori appositamente convocato per le procedure elettorali del Consiglio Accademico. La partecipazione alla Commissione Elettorale è prestata a titolo gratuito.
2. La Commissione è presieduta dal membro di maggior anzianità di servizio.
3. È compito della Commissione Elettorale:
 - a) acquisire le candidature, valutare la loro congruità con l'art. 4, comma 2 del presente Regolamento e pubblicare l'elenco dei candidati;
 - b) pubblicare l'elenco degli elettori;
 - c) garantire a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - d) sovrintendere alla regolarità del procedimento elettorale ai sensi dello Statuto e del



presente Regolamento.

- e) predisporre il materiale per le operazioni di voto: elenco degli aventi diritto al voto, verbali di scrutinio;
 - f) acquisire gli eventuali reclami di cui all'art. 4, commi 4 e 5, in genere, di ogni altra contestazione che le venga formalmente sottoposta inerente lo svolgimento della consultazione elettorale, ove necessario convocando le parti in causa e comunque svolgendo tutti i riscontri che si rendano opportuni in relazione alla fattispecie concreta.
 - g) procedere alla proclamazione degli eletti.
4. La Commissione Elettorale espleta i propri compiti avvalendosi della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo dell'istituto.

Art. 9 – Operazioni di voto

1. Prima dell'avvio della votazione, l'addetto informatico comunica agli elettori, tramite peo istituzionale, il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.
3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.
4. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità soprarichiamate.
5. L'elezione si svolge in un turno di votazione, nel giorno e nelle ore che saranno indicati dal decreto di indizione delle elezioni.
6. Ciascuna votazione sarà valida se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum la votazione dovrà essere ripetuta secondo il calendario approvato dal collegio dei professori, con gli stessi elenchi e medesime modalità.
7. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio di ruolo e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
8. Le operazioni di voto saranno gestite e garantite dal sistema della piattaforma di votazione telematica e coordinate dall'addetto informatico interno all'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Art.10- Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di voto il sistema informatico provvede allo scrutinio dei voti espressi e genera automaticamente i risultati, i quali sono immediatamente consegnati al Presidente della Commissione Elettorale. Delle operazioni elettorali e di scrutinio è redatto contestuale processo verbale sottoscritto dai membri della commissione elettorale.
2. Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firma del Presidente della Commissione elettorale.



3. Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama gli eletti al termine delle operazioni di voto e di scrutinio.
4. Il Direttore in carica dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni all'Albo pretorio on line e sul sito Web dell'Istituzione.

Art. 11- Decadenza

Gli eletti decadono all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità, ovvero in caso di dimissioni o incompatibilità. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Accademico, il Direttore provvederà, entro 30 gg. dall'accoglimento delle dimissioni, alla convocazione di apposita seduta del corpo docente per procedere all'elezione dei nuovi membri, fermi restando i principi di rappresentanza già definiti.

Art. 12- Disposizioni finali e Rinvio

Per quanto al presente Regolamento la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line ha durata pari a quindici giorni naturali e consecutivi, salvo diversa e specifica durata indicata nell'atto. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Firenze ed alla normativa vigente per le materie trattate in quanto applicabile.

Firenze 29-05-2025

Il Presidente
Prof. Giovanni Iovane